



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

Regolamento di gestione semplificato

Fondi BNL

valido a decorrere dal 31 gennaio 2011

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

PARTE A Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi:

Sistema Investire

fondi comuni d'investimento aperti armonizzati denominati

BNL Cash
 BNL Obbligazioni Euro BT
 BNL Obbligazioni Euro M/LT
 BNL Obbligazioni Dollaro M/LT
 BNL Obbligazioni Emergenti
 BNL Azioni Europa Dividendo
 BNL Azioni Italia
 BNL Azioni Italia PMI
 BNL Azioni America
 BNL Azioni Europa Crescita
 BNL Azioni Emergenti

Sistema Gestire

fondi comuni d'investimento aperti armonizzati denominati

BNL Target Return Liquidità
 BNL Protezione
 BNL per Telethon

fondi comuni d'investimento aperti non armonizzati denominati

BNL Target Return Conservativo
 BNL Target Return Dinamico

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.

Società di Gestione del Risparmio

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. (di seguito "SGR" o "Società"), con sede legale in Milano, via Dante n. 15, appartenente al Gruppo BNP Paribas e soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di BNP Paribas SA Parigi, iscritta al n. 10 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n. 58 (di seguito D. Lgs. n. 58/1998).

Il sito internet della SGR è il seguente: www.bnpparibas-ip.it.

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services SA, succursale italiana di banca francese, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n° 5483.

L'ultimo Rendiconto della gestione e l'ultima Relazione semestrale dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati sono svolte presso la stessa sede.

Il sito internet della Banca Depositaria è il seguente: <http://www.bnpparibas.com>.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario delle quote, espresso in Euro, è rilevabile sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni non lavorativi e di chiusura delle Borse nazionali.

Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota di ciascun Fondo è attribuito alla Banca Depositaria.

I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.

PARTE B Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1|| SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE**1.1|| Parte specifica relativa a ciascun Fondo****Sistema Investire****BNL Cash****Scopo**

È un fondo di liquidità, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di breve periodo, orientato alla conservazione del capitale investito e con un livello di rischio da basso a medio-basso.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso e di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in Euro il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile l'investimento fino al 30% dell'attivo in depositi bancari, e fino al 10% in OICR armonizzati e non armonizzati la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. È escluso l'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio o recanti opzioni su azioni.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

La duration complessiva del portafoglio (inclusi i derivati) non può essere superiore ai 6 mesi.

L'area geografica di investimento è rappresentata principalmente dai paesi appartenenti all'Unione Europea. Gli emittenti selezionati sono principalmente tipo pubblico, nazionale o sovranazionale, è anche possibile l'investimento in emittenti di tipo societario (c.d. "corporate"). Il merito di credito (c.d. "rating") dei predetti strumenti finanziari non è inferiore a A (Standard & Poor's), A2 (Moody's) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Lo stile di gestione è strettamente correlato agli obiettivi ed agli interventi di politica monetaria perseguiti dalla BCE (Banca Centrale Europea); le tecniche d'investimento mirano ad ottimizzare le opportunità di posizionamento sui tassi a breve termine, anche tramite arbitraggi.

BNL Obbligazioni Euro BT**Scopo**

È un fondo obbligazionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di breve-medio periodo, orientato al moderato apprezzamento del capitale investito e con un livello di rischio da basso a medio-basso.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso e di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in Euro e con caratteristiche di elevata liquidità, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile l'investimento fino al 30% dell'attivo in depositi bancari e fino al 10% in OICR armonizzati e non armonizzati la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. È escluso l'investimento diretto in titoli rappresentativi del capitale di rischio o recanti opzioni su azioni.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

La duration complessiva del portafoglio (inclusi i derivati) non può essere superiore a 24 mesi.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai paesi dell'Unione Europea; gli emittenti selezionati sono di tipo pubblico, nazionale o sovranazionale, sebbene sia possibile l'investimento in strumenti finanziari di tipo societario (c.d. "corporate"). Il merito di credito (c.d. "rating") dei predetti strumenti finanziari non è inferiore a BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody's) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Lo stile di gestione mira prevalentemente al godimento delle opportunità di trading tra i settori a breve e a medio termine della curva dei tassi di interesse dell'euro.

BNL Obbligazioni Euro M/LT

Scopo

È un fondo obbligazionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo, orientato al graduale apprezzamento del capitale investito e con un livello di rischio da medio-basso a medio.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso e di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in Euro e con caratteristiche di elevata liquidità, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile l'investimento fino al 30% dell'attivo in depositi bancari e fino al 10% in OICR armonizzati e non armonizzati la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. È escluso l'investimento diretto in titoli rappresentativi del capitale di rischio o recanti opzioni su azioni.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

La duration complessiva del portafoglio (incluso i derivati) è superiore a 24 mesi.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai paesi dell'Unione Europea; gli emittenti selezionati sono di tipo pubblico, nazionale o sovranazionale, sebbene sia possibile l'investimento in strumenti finanziari di tipo societario (c.d. "corporate"). Il merito di credito (c.d. "rating") dei predetti strumenti finanziari non è inferiore a BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody's) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Lo stile di gestione pone attenzione alle opportunità di posizionamento - anche tramite arbitraggi - sulle curve dei tassi d'interesse a medio/lungo termine dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

BNL Obbligazioni Dollaro M/LT

Scopo

È un fondo obbligazionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di medio-lungo periodo, orientato alla graduale crescita del capitale investito e con un livello di rischio da medio-alto ad alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in dollari statunitensi e con caratteristiche di elevata liquidità, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile l'investimento fino al 30% dell'attivo in depositi bancari e fino al 10% in OICR armonizzati e non armonizzati la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. È escluso l'investimento diretto in titoli rappresentativi del capitale di rischio o recanti opzioni su azioni.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

La duration complessiva del portafoglio (incluso i derivati) è superiore a 24 mesi.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dagli Stati Uniti d'America; gli emittenti selezionati sono di tipo pubblico, nazionale o sovranazionale, sebbene sia possibile l'investimento in strumenti finanziari di tipo societario (c.d. "corporate"). Il merito di credito (c.d. "rating") dei predetti strumenti finanziari non è inferiore a BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody's) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Lo stile di gestione pone attenzione alle opportunità di posizionamento - anche tramite arbitraggi - sulle curve dei tassi d'interesse a medio/lungo termine del dollaro statunitense.

BNL Obbligazioni Emergenti

Scopo

È un fondo obbligazionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di medio-lungo periodo, orientato all'accrescimento del capitale investito e con un livello di rischio da medio-alto ad alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in qualsiasi valuta, con caratteristiche di liquidità e negoziabilità anche limitate, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile l'investimento fino al 30% dell'attivo in depositi bancari e fino al 10% in OICR armonizzati e non armonizzati la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

È escluso l'investimento diretto in titoli rappresentativi del capitale di rischio o recanti opzioni su azioni.

La duration delle attività è superiore a 24 mesi.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai paesi emergenti, sebbene siano possibili investimenti in strumenti finanziari quotati e negoziati in mercati regolamentati di paesi industrializzati; gli emittenti selezionati sono prevalentemente di tipo pubblico, nazionale o sovranazionale, sebbene sia possibile l'investimento in strumenti finanziari di tipo societario (c.d. "corporate"). Il merito di credito (c.d. "rating") dei predetti strumenti finanziari non è inferiore a C (Standard & Poor's) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Il processo di investimento si fonda soprattutto sulla gestione attiva del rischio emittente e del rischio paese.

BNL Azioni Europa Dividendo

Scopo

È un fondo azionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo, orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro e nelle maggiori valute internazionali, con caratteristiche di alta e media capitalizzazione, ed il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile inoltre l'investimento, fino al 30% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari, obbligazionari convertibili e/o monetari, depositi bancari (fino al 30%) ed in OICR armonizzati e non (fino al 10%) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai paesi europei anche se è possibile l'investimento in emittenti di paesi emergenti. Gli emittenti selezionati appartengono a qualsiasi settore borsistico ed economico.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La selezione degli strumenti finanziari è prioritariamente focalizzata sugli elementi di natura micro-economica che possono influenzare l'andamento dei settori e/o delle singole società, con una attenta valutazione degli elementi determinanti il valore di uno strumento finanziario ed il suo livello di sopravvalutazione/sottovalutazione (analisi fondamentale, qualitativa e tecnico-statistica). Il gestore effettua prevalentemente una selezione degli emittenti e dei relativi strumenti finanziari la cui crescita economica nel tempo ed i cui dividendi possano prevedibilmente essere superiori a quelli medi del mercato azionario europeo.

BNL Azioni Italia

Scopo

È un fondo azionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo, orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio da alto a molto alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro, con caratteristiche di alta e media capitalizzazione, elevata liquidità, ed il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile inoltre l'investimento, fino al 30% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari, obbligazionari convertibili e/o monetari, in depositi bancari (fino al 30%) denominati in Euro ed in OICR armonizzati e non (fino al 10%) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dal mercato italiano; gli emittenti selezionati, principalmente italiani, appartengono a qualsiasi settore borsistico ed economico.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La selezione degli strumenti finanziari è prioritariamente focalizzata sugli elementi di natura micro-economica che possono influenzare l'andamento dei settori e/o delle singole società, con una attenta valutazione degli elementi determinanti il valore di uno strumento finanziario e il suo livello di sopravvalutazione/sottovalutazione (analisi fondamentale, qualitativa e tecnico-statistica).

BNL Azioni Italia PMI

Scopo

È un fondo azionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo, orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio da alto a molto alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria principalmente denominati in Euro, emessi preferenzialmente da società di bassa e media capitalizzazione con caratteristiche di media ed alta liquidità quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi UE, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile inoltre l'investimento, fino al 30% dell'attivo, in strumenti finanziari monetari e/o obbligazionari, anche convertibili, in depositi bancari (fino al 30%) denominati in Euro ed in OICR armonizzati e non (fino al 10%) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2). L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dal mercato italiano; gli emittenti selezionati sono principalmente italiani, appartenenti a qualsiasi settore borsistico ed economico.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La selezione degli strumenti finanziari è prioritariamente focalizzata sugli elementi di natura micro-economica che possono influenzare l'andamento dei settori e/o delle singole società, con una attenta valutazione degli elementi determinanti il valore di uno strumento finanziario e il suo livello di sopravvalutazione/sottovalutazione (analisi fondamentale, qualitativa e tecnico-statistica).

BNL Azioni America

Scopo

È un fondo azionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo, orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio da alto a molto alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria denominati in dollari statunitensi e nelle altre valute del continente americano – con caratteristiche di alta e media capitalizzazione ed elevata liquidità, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile inoltre l'investimento, fino al 30% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari, obbligazionari convertibili denominati nelle valute dell'area dollaro (Usd) ovvero in Euro e/o monetari; in depositi bancari (fino al 30%) ed in OICR armonizzati e non (fino al 10%) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2). L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dagli Stati Uniti d'America e dai paesi dell'area valutaria di riferimento. Gli emittenti selezionati appartengono a qualsiasi settore borsistico ed economico.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La selezione dei titoli è prioritariamente focalizzata sugli elementi di natura microeconomica che possono influenzare l'andamento dei settori e/o delle singole società, con una attenta valutazione degli elementi determinanti il valore di uno strumento finanziario e il suo livello di sopra/sottovalutazione (analisi fondamentale, qualitativa e tecnico-statistica).

BNL Azioni Europa Crescita

Scopo

È un fondo azionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo, orientato alla sostenuta crescita del capitale investito con un livello di rischio da alto a molto alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti finanziari di natura azionaria;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
- strumenti finanziari del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria denominati principalmente in valute europee, il cui peso può rappresentare il 100% delle attività del Fondo. È possibile inoltre l'investimento, fino al 30% dell'attivo, in strumenti finanziari obbligazionari, obbligazionari convertibili denominati in Euro, depositi bancari (fino al 30%) ed in OICR armonizzati e non (fino al 10%) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2). L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai paesi europei, anche emergenti o in via di sviluppo; è possibile l'investimento in titoli di società con sede legale in Europa anche se quotati in altri mercati regolamentati.

I titoli in portafoglio appartengono a settori preferenzialmente ad alto potenziale di crescita (c.d. growth) ed a società con qualsiasi tipo di capitalizzazione.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La selezione dei titoli è prioritariamente focalizzata sugli elementi di natura micro-economica che possono influenzare l'andamento dei settori e/o delle singole società, con una attenta valutazione degli elementi determinanti il valore di uno strumento finanziario e il suo livello di sopra/sottovalutazione (analisi fondamentale, qualitativa e tecnico-statistica).

BNL Azioni Emergenti

Scopo

È un fondo azionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di lungo periodo, orientato alla sostenuta crescita del capitale investito e con un livello di rischio da alto a molto alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria denominati nelle maggiori valute internazionali (in particolare, dollari statunitensi ed Euro), con caratteristiche di media e alta capitalizzazione e di liquidità anche limitata, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È ammesso inoltre l'investimento, fino al 30% dell'attivo, in strumenti finanziari monetari e/o obbligazionari, anche convertibili, denominati in Euro o nelle maggiori valute internazionali; in depositi bancari (fino al 30%) ed in OICR armonizzati e non (fino al 10%) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2). L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai paesi emergenti anche se sono possibili investimenti nei mercati regolamentati dei paesi industrializzati. Gli emittenti selezionati appartengono a qualsiasi settore economico o borsistico.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La selezione degli strumenti finanziari è focalizzata sugli elementi di natura microeconomica che possono influenzare l'andamento dei settori e/o delle singole società, con una attenta valutazione degli elementi determinanti il valore di uno strumento finanziario e il suo livello di sopra/sottovalutazione (analisi fondamentale, qualitativa e tecnico-statistica). Il gestore opera interventi di riallocazione geografica degli investimenti in relazione agli andamenti delle diverse economie e ad un'attenta gestione del rischio paese.

Sistema Gestire

BNL Target Return Liquidità

Scopo

È un fondo obbligazionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta ed un obiettivo d'investimento di breve-medio periodo orientato ad un moderato apprezzamento del capitale investito ed un livello di rischio da basso a medio-basso.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in qualsiasi valuta e con caratteristiche di elevata liquidità, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo. È possibile l'investimento fino al 100% in depositi bancari, fino al 10% in OICR armonizzati e non armonizzati la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Non sono previsti vincoli di duration.

Gli emittenti selezionati possono essere sia di tipo pubblico, nazionale e sovranazionale che societario (c.d. "corporate"), con merito di credito (c.d. "rating") non inferiore a B- (Standard & Poor's), B3 (Moody's) o equivalente, senza alcun vincolo riferito all'area geografica, al settore d'appartenenza o alla valuta di denominazione.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Lo stile di gestione si basa sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e della politica monetaria perseguiti dalle principali banche centrali; la selezione dei titoli, in particolare quelli di tipo "corporate", viene effettuata tenendo conto del rapporto rischio-rendimento, privilegiando emittenti con una solida situazione patrimoniale.

BNL Protezione

Scopo

È un fondo a capitale protetto, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, il cui fine è quello di ottenere un accrescimento del capitale investito proteggendolo, nell'anno solare, entro una soglia predefinita; presenta un obiettivo d'investimento di breve-medio periodo con un livello di rischio da medio-basso a medio.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica di investimento

La SGR utilizza schemi e tecniche di gestione volti a contenere entro una certa soglia (ragionevolmente non superiore al 10%) l'eventuale decremento del valore della quota nell'arco di ciascun anno (solare) di gestione rispetto ad un "valore di riferimento". Per ciascun anno, il "valore di riferimento" è individuato come il valore registrato dalla quota nell'ultimo Giorno di Riferimento dell'anno precedente. La composizione del portafoglio potrà quindi variare, in base al modello quantitativo utilizzato e compatibilmente all'obiettivo di protezione prefissato, tra strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria denominati nelle principali valute internazionali, con caratteristiche di media-alta liquidità.

Il Fondo può inoltre investire fino al 30% dell'attivo in depositi bancari, fino al 100% in OICR armonizzati e fino al 30% in OICR non armonizzati la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

La duration della componente obbligazionaria del Fondo è inferiore o uguale a 1 anno; il merito di credito (c.d. rating) degli strumenti finanziari di natura obbligazionaria non è inferiore a BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody's) o equivalente.

Per la componente azionaria gli emittenti selezionati appartengono a qualsiasi settore borsistico ed economico, con possibile concentrazione geografica, settoriale o valutaria degli investimenti.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai paesi industrializzati (USA, Europa e Giappone), con residuali investimenti nei mercati regolamentati dei paesi emergenti.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

L'obiettivo di protezione viene perseguito sulla base di uno stile gestionale che modifica, in funzione dei movimenti di mercato e secondo metodologie quantitative prefissate, l'allocazione del portafoglio tra attività a basso rischio e strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio.

Pur se la SGR adotterà schemi e tecniche di gestione volti a proteggere il capitale, il contenimento del rischio non è garantito in alcuna misura dalla SGR, la quale non rilascia neppure alcuna garanzia di risultato sia in relazione alla conservazione del capitale investito, sia rispetto alla realizzazione di un qualsiasi rendimento.

La SGR si impegna a rendere noto, nell'ambito del rendiconto annuale del Fondo, il valore di riferimento della quota, assunto come obiettivo di protezione nel corso dell'esercizio e quello per l'anno a venire.

BNL per Telethon

Scopo

È un fondo obbligazionario, armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, orientato al moderato apprezzamento del capitale investito che presenta un obiettivo d'investimento di breve-medio periodo con un livello di rischio da medio basso a medio.

Il Fondo si caratterizza per l'impegno a sostenere la "Fondazione Telethon" mediante la devoluzione, a favore della medesima, di un contributo calcolato sul patrimonio netto del Fondo.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

Con riferimento all'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti finanziari del mercato monetario;
- strumenti finanziari di natura obbligazionaria;
- strumenti finanziari di natura azionaria;
- strumenti finanziari derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Politica d'investimento

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in qualsiasi valuta e con caratteristiche di elevata liquidità, il cui peso può complessivamente raggiungere il 100% delle attività del Fondo.

Gli emittenti selezionati sono prevalentemente di tipo pubblico, nazionale o sovranazionale, sebbene sia possibile l'investimento in strumenti finanziari di tipo societario (c.d. "corporate").

È consentito l'investimento fino al 30% delle attività in depositi bancari e fino al 10% in OICR, armonizzati e non armonizzati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo.

Possono inoltre essere effettuati investimenti contenuti in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio.

Il Fondo può investire in derivati con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La SGR s'impegna alla preventiva valutazione degli elementi preferenziali ovvero negativi all'investimento, secondo i seguenti criteri:

Elementi preferenziali nella selezione degli investimenti

- a) se impresa commerciale, istituzione o ente, l'oggetto sociale o l'attività principale dell'emittente è svolta nel rispetto dell'ambiente e delle condizioni di vita delle persone ed in particolar modo dei giovani e dei bambini; tale attività è altresì svolta con attenzione agli aspetti di salute e di sicurezza dei lavoratori; sarà considerato elemento preferenziale lo sforzo effettivo e l'impegno al miglioramento delle condizioni di rispetto umano ed ambientale;
- b) se Stato ovvero organismo pubblico o sovranazionale, persegue una politica sociale, economica e di sviluppo tesa a garantire la tutela dei diritti dell'uomo senza alcun pregiudizio di tipo razziale, etnico o religioso, a sostenere e salvaguardare la pace attraverso il dialogo diplomatico e l'aiuto diretto ed indiretto a beneficio delle popolazioni del terzo mondo senza pregiudizi di natura politica, etnica o religiosa.

Elementi negativi nella selezione degli investimenti

- a) se impresa commerciale, istituzione o ente, l'oggetto sociale o l'attività principale dell'emittente riguarda il commercio o la produzione di armi, manufatti bellici o affini, droghe, tabacco e loro derivati e, più in generale, la produzione e lo scambio delle merci avviene con evidente sfruttamento dei lavoratori ovvero con modalità o attraverso impianti notoriamente pericolosi o inquinanti per i lavoratori o per i terzi;
- b) se Stato ovvero organismo pubblico o sovranazionale, persegue una politica sociale basata sul costante utilizzo della forza militare ovvero coordina ed organizza attività terroristiche o paramilitari o, ancora, ha proclamato negli ultimi 5 anni lo stato di guerra nei confronti di altri Stati, nazioni, popoli o etnie. Il coinvolgimento in conflitti militari o azioni belliche non costituisce elemento negativo qualora sia avvenuto in adempimento a missioni coordinate da organismi internazionali e miranti ad obiettivi umanitari di difesa di nazioni, popoli o etnie.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dall'Unione Europea e dal Nord America.

Il merito di credito (c.d. "rating") degli strumenti finanziari non è inferiore a B- (Standard & Poor's), B3 (Moody's) o equivalente.

La duration della componente obbligazionaria del Fondo – ivi compresi gli strumenti finanziari derivati – è superiore ai 24 mesi.

Comitato Etico

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei principi etici perseguiti dal Fondo, si avvale della collaborazione - a titolo meramente consultivo - di un apposito "Comitato Etico" al fine di garantire l'eticità e la moralità delle scelte gestionali adottate nello svolgimento della politica d'investimento.

Il "Comitato Etico", autonomo ed indipendente rispetto alla SGR, formula - di propria iniziativa o dietro espressa richiesta della SGR - suggerimenti, pareri, proposte, indicazioni e giudizi concernenti la politica di investimento del Fondo.

Il "Comitato Etico" dev'essere necessariamente composto da membri di riconosciuta probità intellettuale ed elevata statura morale e professionale.

BNL Target Return Conservativo

Scopo

È un fondo flessibile, non armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo, orientato al graduale apprezzamento del capitale investito e con un livello di rischio da medio a medio-alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati;
- fondi chiusi;
- fondi speculativi italiani o esteri.

Politica di investimento

Nel perseguimento del proprio scopo il Fondo può investire negli strumenti finanziari sopra elencati senza limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste nella Parte relativa a tutti i fondi che segue.

Nella costruzione del portafoglio il Fondo privilegia l'investimento in parti di OICR.

La composizione del portafoglio viene determinata con l'obiettivo di ottimizzare il profilo reddituale atteso sull'orizzonte annuale, in coerenza con il livello di rischio del Fondo stesso.

L'investimento in fondi speculativi non può eccedere il 20% delle attività del Fondo, avviene in misura coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è finalizzato ad ottenere maggiore stabilità nel rendimento del portafoglio.

L'investimento in derivati è previsto con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2).

Non sono previsti vincoli di duration.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai maggiori paesi industrializzati con prevalenza di quelli appartenenti alle aree Europa e Nord America; sono possibili investimenti nei mercati regolamentati dei paesi emergenti.

Per la componente azionaria gli emittenti selezionati appartengono a qualsiasi settore borsistico ed economico, con possibile concentrazione geografica, settoriale o valutaria degli investimenti; per la componente obbligazionaria e monetaria gli emittenti sono di tipo pubblico, nazionale, sovranazionale o societario (c.d. "corporate") ed il merito di credito (c.d. "rating") minimo è almeno pari a C (Standard & Poor's) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La politica d'investimento viene definita "flessibile" in quanto ampiamente delegata al gestore, che opera le proprie scelte in relazione all'andamento ed alle prospettive di sviluppo delle economie e dei mercati finanziari di singoli paesi, settori o aree geografiche, nonché sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi d'interesse e di cambio.

In tale ambito il gestore stabilisce in via del tutto discrezionale il peso delle principali componenti degli attivi (azioni, obbligazioni e liquidità), con possibilità di concentrare gli investimenti per settore o area geografica.

Per la componente azionaria vengono effettuate analisi micro/macro economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e la selezione degli emittenti.

BNL Target Return Dinamico

Scopo

È un fondo flessibile, non armonizzato ai sensi delle disposizioni comunitarie, che presenta un obiettivo d'investimento di medio-lungo periodo, orientato alla sensibile crescita del capitale investito e con un livello di rischio da medio-alto ad alto.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di credito e di cambio.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

L'investimento in strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati espone al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati;
- fondi chiusi;
- fondi speculativi italiani o esteri.

Politica di investimento

Nel perseguimento del proprio scopo il Fondo può investire negli strumenti finanziari sopra elencati senza limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste nella Parte relativa a tutti i fondi che segue.

Nella costruzione del portafoglio il Fondo privilegia l'investimento in parti di OICR.

La composizione del portafoglio viene determinata con l'obiettivo di ottimizzare il profilo reddituale atteso sull'orizzonte annuale, in coerenza con il livello di rischio del Fondo stesso.

L'investimento in fondi speculativi non può eccedere il 20% delle attività del Fondo ed avviene in misura coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo ed è finalizzato ad ottenere maggiore stabilità nel rendimento del portafoglio.

L'investimento in derivati è previsto con le finalità e nei limiti specificati nella parte relativa a tutti i fondi (comma 1.2.2). Non sono previsti vincoli di duration.

L'area geografica d'investimento è rappresentata principalmente dai maggiori paesi industrializzati con prevalenza di quelli appartenenti alle aree Europa e Nord America; sono possibili investimenti nei mercati regolamentati dei paesi emergenti.

Per la componente azionaria gli emittenti selezionati appartengono a qualsiasi settore borsistico ed economico, con possibile concentrazione geografica, settoriale o valutaria degli investimenti; per la componente obbligazionaria e monetaria gli emittenti sono di tipo pubblico, nazionale, sovranazionale o societario (c.d. "corporate") ed il merito di credito (c.d. "rating") minimo è almeno pari a C (Standard & Poor's) o equivalente.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

La politica d'investimento viene definita "flessibile" in quanto ampiamente delegata al gestore, che opera le proprie scelte in relazione all'andamento ed alle prospettive di sviluppo delle economie e dei mercati finanziari di singoli paesi, settori o aree geografiche, nonché sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi d'interesse e di cambio.

In tale ambito il gestore stabilisce in via del tutto discrezionale il peso delle principali componenti degli attivi (azioni, obbligazioni e liquidità), con possibilità di concentrare gli investimenti per settore o area geografica.

Per la componente azionaria vengono effettuate analisi micro/macro economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e la selezione degli emittenti.

1.2|| **Parte relativa a tutti i Fondi**

1.2.1 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo d'investimento nonché dei limiti e dei divieti posti dalla Banca d'Italia in materia di fondi armonizzati e non armonizzati, può inoltre essere investito in:

- strumenti finanziari non quotati o quotandi;
- parti di o.i.c.r. armonizzati e non armonizzati, quotati e non quotati - compresi o.i.c.r. gestiti o istituiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (c.d. O.I.C.R. "collegati") - i cui patrimoni siano investiti in misura non superiore al 10% in parti di altri o.i.c.r. e la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo acquirente;
- strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività, quando i medesimi sono emessi dai paesi di seguito indicati a condizione che il valore di ogni emissione non superi il 30% delle attività del Fondo e, solo per gli OICR armonizzati, che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti per ciascun emittente:

<i>fondo</i>	<i>Emittenti</i>
BNL Cash	paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)
BNL Obbligazioni Euro BT	paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)
BNL Obbligazioni Euro M/LT	paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)
BNL Obbligazioni Dollaro M/LT	Stati Uniti d'America, Canada e Messico
BNL Obbligazioni Emergenti	paesi emergenti europei, americani ed asiatici
BNL Azioni Europa Dividendo	paesi europei
BNL Azioni Italia	Italia e paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)
BNL Azioni Italia PMI	Italia e paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)
BNL Azioni America	Stati Uniti d'America, Canada e Messico
BNL Azioni Europa Crescita	paesi europei
BNL Azioni Emergenti	paesi emergenti europei, americani ed asiatici
BNL Target Return Liquidità	paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)
BNL Protezione	paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)
BNL per Telethon	paesi aderenti all'OCSE
BNL Target Return Conservativo	paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)
BNL Target Return Dinamico	paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM)

- in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- in titoli negoziati con altri o.i.c.r. gestiti dalla medesima società secondo il criterio della "best execution" e nell'interesse dei partecipanti.

Solo per i fondi non armonizzati

- in fondi chiusi non quotati entro il limite del 10% del totale delle attività del Fondo;
- in fondi speculativi italiani o esteri. Tale investimento avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, e in misura coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo nonché con le esigenze di liquidità.

1.2.2 Nella gestione dei Fondi la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – finalizzati:

- alla copertura dei rischi;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari o OICR in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo;
- all'investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In particolare l'uso dei derivati con finalità d'investimento non potrà superare il 30% del valore complessivo netto di ciascun Fondo. Ne consegue, pertanto, che l'effetto sul valore della quota delle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato fino ad un massimo del 30%; tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni che per le perdite.

- 1.2.3** Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico degli Stati aderenti al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e di quelli della Repubblica Popolare Cinese e di Taiwan, o negoziati nei mercati Over the Counter (OTC), nonché in strumenti finanziari emessi o garantiti da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri della UE ovvero da enti locali, territoriali e pubblici di Stati aderenti al FMI.
- 1.2.4** Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento. Inoltre per "paesi emergenti" si intendono paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o inferiore a BBB- Standard & Poor's oppure Baa3 Moody's) ovvero paesi compresi negli indici rappresentativi dei cosiddetti mercati emergenti.
- Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata – in particolare quelle eseguite su piazze e mercati esteri – per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.
- 1.2.5** Con riferimento al rating minimo indicato nella politica d'investimento dei singoli fondi si precisa che in caso di declassamento del predetto rating la SGR, nell'interesse dei partecipanti, si adopererà per la vendita nei tempi tecnici ed alle condizioni di mercato possibili.
- 1.2.6** È facoltà del gestore detenere una parte del patrimonio del Fondo in liquidità per esigenze di tesoreria e, più in generale, assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
- 1.2.7** Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio di riferimento accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolate e pubblicate da WM Company ovvero sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
- 1.2.8** Nella selezione degli investimenti denominati in valuta viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
- 1.2.9** La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto annuale di ciascun Fondo, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
- 1.2.10** La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

2|| PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 2.1** Fatta eccezione per il fondo BNL Azioni Europa Dividendo, i restanti fondi sono del tipo "a capitalizzazione" dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.
- 2.2 BNL Azioni Europa Dividendo**
- 2.2.1** Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:
- 2.2.1.1** i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica delle voci contabili contenute nella "sezione reddituale" del Rendiconto del Fondo e di seguito indicate:
- a) proventi da investimenti in strumenti finanziari quotati (voce A1);
 - b) proventi da investimenti in strumenti finanziari non quotati (voce B1).
- La SGR distribuisce annualmente ai partecipanti il 100% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del Paragrafo 2.2.1.2.
- Sulla base del Rendiconto annuale di gestione del Fondo la SGR, per il tramite della Banca Depositaria, provvede al calcolo ed alla distribuzione dei proventi conseguiti dal Fondo nel corso del precedente esercizio (c.d. periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre).
- Tenuto conto delle modalità di calcolo, i proventi in distribuzione possono anche risultare superiori al risultato effettivo della gestione nel "periodo di riferimento" in quanto il computo dei medesimi non considera né gli utili e/o le perdite da realizzo, né le plusvalenze e/o le minusvalenze d'esercizio. Pertanto la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore della quota.
- La distribuzione dei proventi non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
- 2.2.1.2** Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.2.1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

- 2.2.1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del Rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dall'Organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del Rendiconto di gestione.
- Il mezzo di pagamento e le modalità di corresponsione dei proventi sono indicati dal partecipante in sede di versamento iniziale con esclusione dell'accredito a favore della SGR. Qualora i partecipanti richiedano la corresponsione dei ricavi secondo modalità diverse da contanti e/o con l'invio a domicilio del mezzo di pagamento ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore.
- Tali istruzioni di pagamento saranno ritenute valide anche con riferimento alle quote successivamente sottoscritte.
- 2.2.1.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.
- I proventi relativi alle quote immesse nel certificato cumulativo al portatore presso la Banca Depositaria sono direttamente riconosciuti da quest'ultima agli aventi diritto. I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le istruzioni di pagamento sono ritenute valide anche con riferimento alle quote sottoscritte successivamente.
- Su richiesta del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.
- La SGR procede al reinvestimento automatico dei proventi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.
- I proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo se l'importo degli stessi risulta essere pari o inferiore a 5 Euro.
- 2.2.1.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3|| **SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO**

3.1|| *Spese ed oneri a carico dei partecipanti*

3.1.1 **Per le sottoscrizioni in unica soluzione (PIC):**

Il partecipante può effettuare il proprio versamento in unica soluzione (PIC) optando tra due distinte modalità di partecipazione: "PIC 1 - Commissioni di rimborso" e "PIC 2 - Commissioni di sottoscrizione".

a) **PIC 1 Commissioni di rimborso**

secondo tale modalità di partecipazione la SGR ha il diritto di prelevare sull'importo da rimborsare al partecipante, determinato secondo le modalità previste nella Sezione VI della Parte C), una "commissione di rimborso" calcolata in funzione del periodo intercorrente tra la data di regolamento delle quote originariamente sottoscritte e la data di regolamento del rimborso.

La misura di tale commissione è del:

- 3,00% se la richiesta di rimborso è effettuata entro 12 mesi dalla data di regolamento delle quote originariamente sottoscritte;
- 2,00% se la richiesta di rimborso è effettuata entro 24 mesi dalla data di regolamento delle quote originariamente sottoscritte;
- 1,00% se la richiesta di rimborso è effettuata entro 36 mesi dalla data di regolamento delle quote originariamente sottoscritte.

Nel caso di rimborso di quote sottoscritte in tempi diversi e quindi con date diverse di regolamento dei corrispettivi si dà la precedenza, nel rimborso, alle quote con data di regolamento più lontana nel tempo e le commissioni di rimborso si calcoleranno separatamente per ciascuna data di emissione delle quote.

Qualora le quote del Fondo siano state sottoscritte tramite un reinvestimento di disponibilità rinvenienti da un contestuale rimborso di quote di Fondi contenuti nel presente regolamento, agli effetti del calcolo della commissione di rimborso si fa riferimento all'originaria data di emissione di quote del Fondo di provenienza.

Nessuna commissione di rimborso compete alla SGR:

- dopo 36 mesi dalla data di regolamento delle quote originariamente sottoscritte;
- se la richiesta è fatta prima dei 36 mesi qualora l'importo del rimborso venga contestualmente versato per la sottoscrizione in unica soluzione di quote di altro Fondo appartenente al presente Regolamento mediante modalità PIC 1 (c.d. "switch");

In caso di modifiche regolamentari la cui efficacia è sospesa per almeno 90 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse, nel periodo di sospensione, ai partecipanti è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso.

b) PIC 2 Commissioni di sottoscrizione

secondo tale modalità di partecipazione la SGR ha diritto di prelevare dall'importo lordo investito una "commissione di sottoscrizione" pari rispettivamente allo:

- **0,75%** dell'importo stesso, per i fondi "BNL Cash", "BNL Obbligazioni Euro BT" e "BNL Target Return Liquidità";
- **1,00%** dell'importo stesso, per i fondi "BNL Obbligazioni Euro M/LT" e "BNL Obbligazioni Dollaro M/LT";
- **1,25%** dell'importo stesso, per i fondi "BNL Obbligazioni Emergenti" e "BNL per Telethon";
- **2,00%** dell'importo stesso, per i fondi "BNL Azioni Europa Dividendo", "BNL Azioni Italia", "BNL Azioni Italia PMI", "BNL Azioni America", "BNL Azioni Europa Crescita", "BNL Azioni Emergenti", "BNL Protezione", "BNL Target Return Conservativo" e "BNL Target Return Dinamico".

Il sottoscrittore che chiede il disinvestimento parziale o totale delle quote a suo tempo sottoscritte con modalità "PIC 2" e reinveste nel medesimo Fondo con la stessa modalità entro i 365 giorni successivi dalla data del rimborso gode, nel limite dell'importo precedentemente rimborsato, della completa esenzione delle commissioni di sottoscrizione, fatto salvo il prelievo del diritto fisso di cui al successivo comma 3.1.3, sub a). Tale agevolazione è applicata dalla SGR a condizione che l'importo oggetto del singolo "rimborso-reinvestimento" sia almeno pari a Euro 500.

3.1.2 Per le sottoscrizioni mediante "Piani di Accumulo" (PAC) o ContoPAC:

La SGR ha diritto di prelevare dall'importo di ciascun versamento effettuato dal partecipante una commissione di sottoscrizione calcolata in percentuale del valore nominale del Piano.

Per i Fondi elencati nella colonna A della tabella sottostante la commissione è determinata come segue:

- 3,00% se il valore nominale del Piano è inferiore a Euro 25.000;
- 2,50% se il valore nominale del Piano è pari o superiore a Euro 25.000 ma inferiore a Euro 50.000;
- 2,00% se il valore nominale del Piano è pari o superiore a Euro 50.000 ma inferiore a Euro 75.000;
- 1,00% se il valore nominale del Piano è pari o superiore a Euro 75.000.

Per i Fondi elencati nella colonna B della tabella sottostante la commissione è determinata come segue:

- 1,50% se il valore nominale del Piano è inferiore a Euro 25.000;
- 1,25% se il valore nominale del Piano è pari o superiore a Euro 25.000 ma inferiore a Euro 50.000;
- 1,00% se il valore nominale del Piano è pari o superiore a Euro 50.000 ma inferiore a Euro 75.000;
- 0,50% se il valore nominale del Piano è pari o superiore a Euro 75.000.

A	B
BNL Azioni Europa Dividendo	BNL Cash
BNL Azioni Italia	BNL Obbligazioni Euro BT
BNL Azioni Italia PMI	BNL Obbligazioni Euro M/LT
BNL Azioni Europa Crescita	BNL Obbligazioni Dollaro M/LT
BNL Azioni America	BNL Obbligazioni Emergenti
BNL Azioni Emergenti	BNL Target Return Liquidità
BNL Target Return Dinamico	BNL Protezione
	BNL per Telethon
	BNL Target Return Conservativo

La commissione di sottoscrizione di cui sopra viene corrisposta secondo le seguenti modalità:

- per le sottoscrizioni mediante Contopac: in misura lineare su ogni singolo versamento previsto dal Piano;
- per le sottoscrizioni mediante PAC: in parte al momento della sottoscrizione, nella misura del 30% della commissione totale e con il limite massimo di un terzo del versamento iniziale e, per la restante parte, ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti previsti dal Piano.

Il sottoscrittore del PAC/Contopac che chiede il rimborso di parte delle quote sottoscritte e reinveste, entro i 365 giorni successivi la data di rimborso nel medesimo Fondo e sempre con la stessa modalità, gode - nel limite dell'importo precedentemente rimborsato - della completa esenzione delle commissioni di sottoscrizione, fatto salvo il prelievo del diritto fisso di cui al successivo comma 3.1.3, sub a). Tale agevolazione è applicata dalla SGR a condizione che l'importo oggetto del singolo "rimborso-reinvestimento" sia almeno pari a Euro 250.

3.1.3 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a) un diritto fisso pari a Euro 2,50 per ogni versamento in unica soluzione (PIC);
- a bis) un diritto fisso "una tantum" pari a Euro 25,00 a copertura dei costi e degli oneri amministrativi, a fronte di ogni versamento iniziale effettuato in adesione ai PAC ed ai ContoPAC di cui all'art. I.3 della Parte C) del presente Regolamento, nonché un diritto fisso pari ad Euro 0,90 a fronte di ogni versamento successivo al primo relativo alle rate dei PAC e dei ContoPAC di cui sopra;
- b) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- c) le spese per l'eventuale emissione di certificati individuali, nominativi o al portatore, nella misura di Euro 15 per ogni certificato emesso;
- d) le spese relative alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. "switch"), così come definite all'articolo I.5 della Parte C) e pari a Euro 5 per ogni operazione effettuata, nonché le eventuali commissioni in caso di passaggio tra Fondi in modalità "PIC 2" d'importo corrispondente alla differenza – se positiva – tra l'aliquota commissionale d'ingresso prevista dal Regolamento di gestione per il Fondo di destinazione e quella massima precedentemente applicata alle quote oggetto di passaggio, a condizione che l'aliquota del Fondo di destinazione sia superiore a quella applicabile alle quote al momento della sottoscrizione iniziale;
- e) un diritto fisso pari a Euro 1,5 per ogni operazione di rimborso parziale o totale effettuata.

3.1.4 Gli importi di cui ai punti a), a) bis, c), d) ed e) possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, arrotondando l'importo al più prossimo decimale. Tali aggiornamenti saranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso pubblicato sul quotidiano indicato nella "Scheda Identificativa".

3.1.5 La SGR impegna infine i soggetti incaricati del collocamento a non porre a carico dei partecipanti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal Regolamento.

3.2|| *Spese ed oneri a carico dei Fondi*

3.2.1 Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- a) una provvigione forfettaria corrisposta alla SGR comprensiva della remunerazione del gestore e del rimborso delle spese liquidate per conto del Fondo ed inerenti l'attività ordinaria dello stesso - ad eccezione degli oneri di cui ai successivi punti b) e c) - regolata mensilmente nella misura riportata in tabella e calcolata sul patrimonio netto del Fondo quale risulta l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni mese.

Per il fondo "BNL per Telethon" la provvigione forfettaria è comprensiva del contributo alla Fondazione Telethon, pari allo 0,60% del patrimonio netto (su base annua) e devoluto in nome e per conto del Fondo.

<i>fondo</i>	<i>Misura della provvigione</i>
Sistema Investire	
BNL Cash	1/12 dello 0,55%
BNL Obbligazioni Euro BT	1/12 dello 0,75%
BNL Obbligazioni Euro M/LT	1/12 dell'1,25%
BNL Obbligazioni Dollaro M/LT	1/12 dell'1,25%
BNL Obbligazioni Emergenti	1/12 dell'1,60%
BNL Azioni Europa Dividendo	1/12 del 2,20%
BNL Azioni Italia	1/12 del 2,20%
BNL Azioni Italia PMI	1/12 del 2,20%
BNL Azioni America	1/12 del 2,20%
BNL Azioni Europa Crescita	1/12 del 2,20%
BNL Azioni Emergenti	1/12 del 2,20%
Sistema Gestire	
BNL Target Return Liquidità	1/12 dello 0,90%
BNL Protezione	1/12 dell'1,40%
BNL per Telethon	1/12 dell'1,30%
BNL Target Return Conservativo	1/12 dell'1,20%
BNL Target Return Dinamico	1/12 del 2,00%

- b) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi compresa la commissione per il servizio di raccolta ordini e attività connesse prestato anche da Società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR, calcolata in misura percentuale sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Gli importi effettivamente corrisposti da ciascun Fondo per il servizio di raccolta ordini e attività connesse vengono riportati nel Rendiconto annuale;
- c) gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi.

Il pagamento della provvigione e degli oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2.2 Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli o.i.c.r. collegati acquisiti.

3.2.3 Dal compenso ricevuto dalla SGR viene dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore in relazione all'investimento in o.i.c.r. collegati.

PARTE C Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 12.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - versamento in unica soluzione con modalità “PIC 1 - Commissioni di rimborso” ovvero “PIC 2 - Commissioni di sottoscrizione”. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 500;
 - partecipazione ai “Piani di Accumulo” (PAC e Contopac) di cui alla successiva Sezione;
 - **esclusivamente per il fondo BNL Cash**: abbinamento al *Servizio Contomat* disciplinato nella successiva Sezione 1.4. L’importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 1.500 Euro;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. “switch”), disciplinate nella successiva Sezione.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla Società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla Banca Depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della Banca Depositaria.

5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatori, in caso di adesione ad un "Piano di Accumulo" e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla "Sezione II – Quote e certificati di partecipazione".
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
A fronte della medesima domanda di sottoscrizione, il sottoscrittore può riservarsi la facoltà di effettuare ulteriori versamenti nell'arco dei successivi dieci anni sempreché, qualora siano intervenute nel frattempo modifiche regolamentari che comportino aggravii per il sottoscrittore o che abbiano inciso sulla caratterizzazione del Fondo, le stesse siano state comunicate individualmente ai partecipanti.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante "Piani di Accumulo" (PAC e ContoPAC)

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione a "Piani di Accumulo" (PAC e ContoPAC) che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

PAC - Piano di Accumulo

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale" del Piano);
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente ad almeno n. 6 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il PAC prevede versamenti periodici di uguale importo, salvo il primo, ripartiti lungo un arco temporale a scelta del sottoscrittore, per 132 versamenti unitari.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 100 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal "Piano di Accumulo" il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della Sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del "Piano di Accumulo" senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. È altresì facoltà del sottoscrittore che abbia completato il Piano di 132 versamenti, effettuare a sua scelta ulteriori versamenti nell'ambito dello stesso PAC senza limitazione nel numero degli stessi. In questo caso, le commissioni unitarie prelevate su ogni versamento successivo al 132° saranno pari a quelle prelevate in misura lineare sui versamenti dal 7° al 132°.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.
9. Alle sottoscrizioni effettuate in adesione al PAC si applicano le previsioni relative ai "Rimborsi programmati".

ContoPAC – Piani di Accumulazione del Risparmio

10. La partecipazione ai Fondi può effettuarsi anche mediante adesione al “ContoPAC”, riservato a coloro che intrattengono un rapporto di conto corrente con una Banca a tal proposito convenzionata con la SGR (Banca convenzionata).
11. Secondo tale modalità di partecipazione, la sottoscrizione di quote avviene mediante adesione ad un “Piano di Accumulazione del Risparmio” (di seguito “Piano”) che prevede un totale di 120 versamenti unitari, da Euro 100 o multipli. Tali versamenti sono effettuabili, con cadenza mensile, unicamente per il tramite della Banca convenzionata sulla base di una specifica autorizzazione ad addebitarne in modo permanente gli importi sul suddetto conto corrente a favore della SGR.
12. Le commissioni di sottoscrizione, applicate sul valore nominale del Piano, sono ripartite in modo lineare e prelevate su ogni singolo versamento unitario all’atto del versamento stesso.
13. Riguardo alle altre spese vale, per quanto si applichi, quanto previsto all’articolo 3.1.3, fatta eccezione per il diritto fisso di cui al punto a) che non viene applicato.
14. ContoPAC prevede che la Banca convenzionata effettui il primo addebito, valido quale primo versamento per l’apertura del Piano, a valere sul conto corrente intrattenuto dal partecipante con la stessa Banca entro i 20 giorni lavorativi per le banche successivi alla sottoscrizione.
15. Successivamente, sempre in base alle istruzioni contenute nella medesima autorizzazione permanente di addebito, il terzo giorno di ciascun mese o il primo giorno lavorativo successivo al terzo giorno nel caso questo sia un giorno non lavorativo per le banche (“giorno di versamento”), la Banca convenzionata provvede ad effettuare gli ulteriori addebiti mensili sino al completamento del Piano, a valere sul conto corrente che il partecipante intrattiene con la Banca stessa, a condizione che lo stesso sia capiente. Se il conto corrente non presenta un saldo sufficiente per l’effettuazione del versamento programmato, il prelievo non viene effettuato neppure in parte; salvo diversa disposizione del partecipante nel frattempo intervenuta, lo stesso prelievo viene automaticamente effettuato il primo “giorno di versamento” successivo in cui il saldo di conto corrente risulti capiente.
16. Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria.
17. Nell’ambito del ContoPAC non sono ammessi altri mezzi di pagamento rispetto all’addebito nel conto corrente intrattenuto dal partecipante con la Banca convenzionata.
18. Ferma restando la possibilità per il partecipante di effettuare ulteriori sottoscrizioni del Fondo nel rispetto delle modalità previste all’articolo “I - Modalità di sottoscrizione delle quote”, eventuali versamenti nell’ambito del ContoPAC in aggiunta a quelli effettuati per il tramite della Banca convenzionata in esecuzione dell’autorizzazione permanente di addebito, possono essere realizzati solo tramite la Banca medesima venendo computati ai fini del completamento del Piano.
19. Tutti i versamenti effettuati con le modalità descritte vengono regolati sulla base del valore della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta al bonifico dalla Banca convenzionata ovvero a quello di ricezione della notizia certa della sottoscrizione o dell’avvenuto bonifico da parte della SGR, se posteriore.
20. Il partecipante, con comunicazione scritta indirizzata alla Banca convenzionata, ha facoltà di disattivare in qualsiasi momento la propria adesione al ContoPAC revocando l’autorizzazione permanente di addebito.
21. Nel caso di partecipazione ai Fondi tramite adesione al ContoPAC, la lettera di conferma viene inviata secondo le modalità di cui al precedente comma 7.
22. La SGR impegna contrattualmente la Banca convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal Regolamento.
23. Alle sottoscrizioni effettuate in adesione al ContoPAC si applicano le previsioni relative ai “Rimborsi programmati”.

1.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento al Servizio Contomat

1. La sottoscrizione delle quote del fondo **BNL Cash** può essere realizzata anche mediante abbinamento al “Servizio Contomat”.
2. Con l’abbinamento al “Servizio Contomat” si realizza un collegamento funzionale tra il fondo **BNL Cash** ed un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca convenzionata.
3. Tale Servizio prevede il conferimento da parte dell’investitore alla Banca convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale, la Banca stessa è tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalità di seguito specificate, l’assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

Al momento dell’adesione l’investitore deve accertarsi che su detto conto corrente sia disponibile un importo pari ad almeno 1.500 Euro oltre la giacenza “media”, come più avanti indicata, e conferire alla Banca convenzionata il “mandato” relativo all’operatività di Contomat. All’atto del conferimento del mandato, l’investitore indica le fasce di giacenza di conto corrente prescelta (“minima”, “media” e “massima”) del conto corrente, secondo le modalità precisate nel mandato stesso, tali comunque da assicurare una differenza tra le giacenze “media” e “minima” non inferiore a 1.500 Euro.
4. In esecuzione al mandato ricevuto la Banca convenzionata provvede a:
 - inviare alla SGR apposita domanda di sottoscrizione di quote del Fondo con indicazione nominativa del sottoscrittore, accompagnata dal trasferimento, tramite bonifico, di un importo fisso pari a 1.500 Euro, addebitando in pari valuta il conto corrente del mandante, entro i 20 giorni lavorativi per le banche successivi all’adesione al Contomat da parte del mandante stesso;

- riportare il saldo del conto corrente attorno al valore medio sottoscrivendo quote del Fondo per un importo (arrotondato ai 250 Euro inferiori) pari alla differenza fra la giacenza “effettiva” e quella “media”, qualora sulla base di riscontri effettuati i giorni 4, 11, 18 e 25 di ciascun mese (ovvero nel primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui uno dei giorni indicati coincida con un giorno non lavorativo per le banche) rilevi che la giacenza “effettiva” del conto corrente supera la giacenza “massima” prevista;
- ripristinare - nei limiti di disponibilità di quote del Fondo - la giacenza “media”, inoltrando una richiesta di rimborso di quote alla SGR per la differenza fra la giacenza “effettiva” e quella “media” (per un importo, quantificato secondo criteri di significatività, sempre arrotondato ai 250 Euro superiori), qualora sulla base dei riscontri di cui sopra rilevi che la giacenza “effettiva” del conto corrente risulta inferiore a quella “minima” prescelta. Tale disinvestimento automatico non può essere comunque effettuato per più di una volta nel corso di una settimana.

La sottoscrizione viene effettuata sulla base del valore unitario della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta dalla Banca convenzionata all’addebito del conto corrente intestato al sottoscrittore, coincidente con la valuta dell’accredito sul conto corrente rubricato al Fondo.

Il controvalore del rimborso viene stabilito dalla SGR sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno in cui è pervenuta la richiesta di rimborso alla SGR stessa. Il rimborso totale delle quote determina la cessazione del Servizio.

La Banca convenzionata invia al sottoscrittore un estratto conto con periodicità almeno semestrale, da cui risultano i movimenti di conto corrente.

La SGR trasmette direttamente al sottoscrittore, con cadenza mensile e solo in quei mesi nei quali vi siano stati movimenti di quote, la conferma degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

Nella conferma sono indicati gli importi netti investiti nel Fondo e quelli rimborsati, il giorno di riferimento delle operazioni, la valuta del mezzo di pagamento per le sottoscrizioni, il numero delle quote sottoscritte e rimborsate, il loro valore unitario, oltre alla consistenza complessiva delle quote a fine periodo.

5. Il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto.
6. Le quote sottoscritte tramite servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla Sezione “II – Quote e certificati di partecipazione”. Il sottoscrittore può in qualsiasi momento richiedere l’emissione di certificati di partecipazione ai sensi di quanto ivi previsto.
7. La SGR impegna contrattualmente la Banca convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati.
8. Il sottoscrittore ha comunque la facoltà di chiedere in qualunque momento, secondo le modalità previste nella Sezione “VI – Rimborso delle quote”, il rimborso totale o parziale delle proprie quote del Fondo.
9. Il sottoscrittore può revocare in ogni momento il mandato alla Banca convenzionata dandone comunicazione nei modi d’uso, senza che ciò comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo.
10. L’adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del Fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

1.5 Operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. “switch”)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR di cui al presente Regolamento.
2. L’operazione di passaggio tra Fondi (switch) può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
L’operazione di switch può essere effettuata mediante compilazione di apposito modulo semplificato opportunamente predisposto dalla SGR sempre che, qualora siano intervenute nel frattempo modifiche regolamentari che comportino aggravii per il sottoscrittore o che abbiano inciso sulla caratterizzazione del Fondo sottoscritto, le stesse siano state comunicate individualmente ai partecipanti.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione di passaggio tra Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 12.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di determinazione del rimborso;
 - l’emissione delle quote del Fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili;
 - il trasferimento di quote trova attuazione qualora le quote oggetto del trasferimento e quelle rinvenienti dal rimborso siano immesse in un certificato cumulativo. Qualora esse non siano comprese nel certificato cumulativo, i certificati rappresentativi delle quote di cui si chiede il rimborso devono essere allegati alla rispettiva domanda;
 - all’avvenuta operazione di passaggio tra Fondi la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.
5. Le operazioni di passaggio tra Fondi che non prevedono la contestuale variazione della modalità di partecipazione originariamente sottoscritta sono assoggettate alle spese di cui al precedente articolo 3.1.3, sub d) della Parte B.

In caso di contestuale variazione della modalità di partecipazione originariamente sottoscritta, l'operazione è gravata dagli oneri di cui al precedente articolo 3.1 della Parte B) pertinenti al tipo di modalità di partecipazione prescelta per la sottoscrizione delle quote del Fondo di destinazione.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "Scheda Identificativa", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "Scheda Identificativa", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro di partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente Regolamento per l’ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 12.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

In tali casi, il valore del rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del quarto giorno lavorativo successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno lavorativo successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile, all’ordine dell’avente diritto;
 - accredito a favore della SGR per la sottoscrizione di uno o più prodotti o servizi gestiti dalla medesima;
 - bonifico a favore di Società proponenti prodotti o servizi distribuiti dai soggetti collocatori dei Fondi, indicate dal partecipante.

Con il rimborso totale si intende estinto il rapporto con la SGR identificato dal “numero di riferimento” indicato nella lettera di conferma.

2. Limitatamente ai Fondi BNL Cash, BNL Obbligazioni Euro BT, BNL Obbligazioni Euro M/LT, BNL Obbligazioni Dollaro M/LT, BNL per Telethon, BNL Obbligazioni Emergenti, BNL Target Return Liquidità e BNL Target Return Conservativo, il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote per:
 - a) importi fissi;
 - b) importi corrispondenti all’incremento del valore della quota del Fondo oggetto del rimborso programmato; indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi di cui al punto a) non potranno avere frequenza superiore a quella mensile;
 - l’ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti ovvero pari all’incremento del valore della quota. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 5,00 Euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l’istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
- Ai rimborsi programmati non si applica in nessun caso il diritto fisso previsto dall’articolo 3.1.3, sub e) – Parte B.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente; in quest’ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
 4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno lavorativo coincidente (o immediatamente successivo nel caso di festività o di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l’importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
 5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.

Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l’ammontare programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
 6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Rimborsi programmati per importi fissi: disposizioni particolari

1. Cadenza: annuale, semestrale, trimestrale o mensile, a scelta del partecipante.
2. Quote: la possibilità di rimborso programmato *per importi fissi* è concessa solo ai partecipanti le cui quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore.
3. Modalità di esecuzione in caso di importo insufficiente: qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte.

In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
4. Oneri o spese: in caso di sottoscrizione “PIC 1 – Commissioni di rimborso”, ai rimborsi programmati per importi fissi effettuati nei 36 mesi dalla sottoscrizione delle quote alle quali gli stessi si riferiscono, non si applicano commissioni di rimborso nel limite di Euro 6.000 su base annua decorrenti dalla data di regolamento del primo rimborso programmato effettuato, qualunque sia la periodicità di rimborso prescelta. Dette commissioni si applicano invece, nella misura prevista dall’articolo 3.1.1, sub a) – Parte B, sull’importo di rimborso programmato eccedente il limite di cui sopra.

Rimborsi programmati per importi pari all’incremento del valore della quota: disposizioni particolari

1. Cadenza: annuale o semestrale, a scelta del partecipante, nel primo giorno di regolamento dei corrispettivi del mese di gennaio o dei mesi di gennaio e di luglio.
2. Quote: la possibilità di rimborso programmato per importi *pari all’incremento del valore della quota* è concessa solo ai partecipanti le cui quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore.
3. Modalità di esecuzione: il numero di quote rimborsate viene calcolato sulla base del rapporto fra l’incremento monetario verificatosi nel periodo di riferimento ed il valore unitario della quota del primo giorno di valorizzazione antecedente il giorno di regolamento dei corrispettivi di cui al precedente punto 1.

Se la disposizione viene comunicata in sede di prima sottoscrizione, il primo periodo di riferimento per il calcolo dell’incremento monetario è quello che intercorre fra il giorno di regolamento e il primo giorno di valorizzazione antecedente la scadenza annuale o semestrale più prossima; il periodo minimo è di quattro mesi; in caso di sottoscrizioni regolate nel quadrimestre anzidetto, il primo periodo di riferimento è quello intercorrente fra il giorno di regolamento ed il primo giorno di valorizzazione antecedente la seconda scadenza annuale o semestrale successiva.

Se la disposizione viene comunicata in un momento successivo a quello della prima sottoscrizione, il primo periodo di riferimento è quello che decorre dal primo giorno di valorizzazione antecedente la prima scadenza semestrale o annuale immediatamente successiva al momento in cui la richiesta del partecipante è pervenuta alla SGR.

In entrambi i casi, i periodi di riferimento successivi sono quelli intercorrenti fra i due primi giorni di valorizzazione antecedenti le due scadenze annuali o semestrali prescelte; la disposizione non viene eseguita se l'ammontare dell'operazione di rimborso programmato risulta essere d'importo pari o inferiore a 5 Euro.

4. Oneri o spese: i rimborsi programmati per importi pari all'incremento del valore di quota non sono gravati da commissioni, oneri o spese di qualsiasi natura.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "Scheda Identificativa" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS